

D.Lgs. 18-8-2000 n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ⁽¹⁾.

(commento di giurisprudenza)

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 76 e 87 della Costituzione](#);

Visto l'[articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Visto l'[articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265](#), recante delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di ordinamento degli enti locali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 2000;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata, istituita ai sensi del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. E' approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, composto di 275 articoli.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ([art. 31 legge 3 agosto 1999, n. 265](#))

PARTE PRIMA

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Oggetto* ⁽²⁾

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

(2) Il presente articolo corrisponde agli [artt. 1 e 4, comma 2-bis, L. 8 giugno 1990, n. 142](#), ora abrogata.

(commento di giurisprudenza)

Articolo 2 *Ambito di applicazione* ⁽³⁾

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.

(3) Il presente articolo corrisponde all'*art. 25, comma 7-bis, ultimo periodo, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

(commento di giurisprudenza)

Articolo 3 *Autonomia dei comuni e delle province* ^{(4) (5)}

In vigore dal 7 gennaio 2013

1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

(4) Il presente articolo era stato modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 5 novembre 2012, n. 188*, che aveva inserito il comma 3-bis; successivamente il predetto *D.L. 188/2012* non è stato convertito in legge (Comunicato pubblicato nella G.U. 7 gennaio 2013, n. 5).

(5) Il presente articolo corrisponde all'*art. 2, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora

abrogata.

Articolo 4 *Sistema regionale delle autonomie locali* ⁽⁶⁾

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Ai sensi dell'[articolo 117](#), primo e secondo comma, e dell'[articolo 118](#), primo comma, della Costituzione, le regioni, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.
2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dal presente testo unico in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'[articolo 117 della Costituzione](#), gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.
3. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane, in base ai principi di cui all'[articolo 4, comma 3, della legge del 15 marzo 1997, n. 59](#), secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.
4. La legge regionale indica i principi della cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.

(6) Il presente articolo corrisponde all'[art. 3, commi da 1 a 3, L. 8 giugno 1990, n. 142](#), ora abrogata.

Articolo 5 *Programmazione regionale e locale* ⁽⁷⁾

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. La regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.
2. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.

4. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.

5. La legge regionale disciplina, altresì, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 4 e i programmi regionali, ove esistenti.

(7) Il presente articolo corrisponde all'[art. 3, commi da 4 a 8, L. 8 giugno 1990, n. 142](#), ora abrogata.

(commento di giurisprudenza)

Articolo 6 *Statuti comunali e provinciali* ⁽⁹⁾

In vigore dal 26 dicembre 2012

1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.

2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.

3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della [legge 10 aprile 1991, n. 125](#), e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. ⁽⁸⁾

4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

5. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore

decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

(8) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, L. 23 novembre 2012, n. 215](#).

(9) Il presente articolo corrisponde agli [artt. 4 e 59, L. 8 giugno 1990, n. 142](#), e all'[art. 27, L. 25 marzo 1993, n. 81](#), ora abrogati.

(commento di giurisprudenza)

Articolo 7 *Regolamenti* ⁽¹⁰⁾

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

(10) Il presente articolo corrisponde all'[art. 5, L. 8 giugno 1990, n. 142](#), ora abrogata.

(commento di giurisprudenza)

Articolo 7-bis *Sanzioni amministrative* ⁽¹¹⁾

In vigore dal 29 maggio 2003

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. ⁽¹²⁾

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'[articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#).

(11) Articolo inserito dall'[art. 16, comma 1, legge 16 gennaio 2003, n. 3](#).

(12) Comma inserito dall'[art. 1-quater, comma 5, D.L. 31 marzo 2003, n. 50](#),

convertito, con modificazioni, dalla [L. 20 maggio 2003, n. 116](#).

CAPO II

Provincia

(commento di giurisprudenza)

Articolo 19 *Funzioni* ⁽²⁹⁾ ⁽³⁰⁾

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:

- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
- b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- c) valorizzazione dei beni culturali;
- d) viabilità e trasporti;
- e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
- f) caccia e pesca nelle acque interne;
- g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
- h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dal presente testo unico per la gestione dei servizi pubblici locali.

(29) In merito alle funzioni delle Province, vedi l'[art. 23, commi da 14 a 20, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#).

(30) Il presente articolo corrisponde all'[art. 14, L. 8 giugno 1990, n. 142](#), ora abrogata. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi l'[art. 197, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#).

Articolo 20 *Compiti di programmazione* ⁽³¹⁾**In vigore dal 13 ottobre 2000**

1. La provincia:

- a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione;
- b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
- c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni.

2. La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:

- a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
- b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
- c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
- d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.

4. La legge regionale detta le procedure di approvazione, nonché norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.

5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali.

(31) Il presente articolo corrisponde all'[art. 15, L. 8 giugno 1990, n. 142](#), ora abrogata.

Articolo 21 *Revisione delle circoscrizioni provinciali* ⁽³³⁾ ⁽³⁶⁾

In vigore dal 7 gennaio 2013

[1. La provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, può disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini. ⁽³²⁾]

[2. Nel rispetto della disciplina regionale, in materia di circondario, lo statuto della provincia può demandare ad un apposito regolamento l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento, e la previsione della nomina di un presidente del circondario indicato a maggioranza assoluta dall'assemblea dei sindaci e componente del consiglio comunale di uno dei comuni appartenenti al circondario. Il presidente ha funzioni di rappresentanza, promozione e coordinamento. Al presidente del circondario si applicano le disposizioni relative allo status del presidente del consiglio di comune con popolazione pari a quella ricompresa nel circondario. ⁽³²⁾]

3. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi: ⁽³⁴⁾

a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente;

b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;

c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;

d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'[articolo 133 della Costituzione](#), deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti; ⁽³⁵⁾

f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;

g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.

4. Ai sensi del secondo comma dell'[articolo 117 della Costituzione](#) le regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera d) del comma 3.

⁽³²⁾ Comma abrogato dall'[art. 2, comma 185-bis, lett. a\), L. 23 dicembre 2009, n. 191](#), come modificato dall'[art. 1, comma 1-ter, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2](#),

convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 marzo 2010, n. 42](#).

(33) Rubrica così sostituita dall'[art. 2, comma 185-bis, lett. b\), L. 23 dicembre 2009, n. 191](#), come modificato dall'[art. 1, comma 1-ter, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 marzo 2010, n. 42](#).

(34) Il presente alinea era stato modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. b\), D.L. 5 novembre 2012, n. 188](#), successivamente non convertito in legge (Comunicato pubblicato nella G.U. 7 gennaio 2013, n. 5).

(35) La presente lettera era stata abrogata dall'[art. 1, comma 1, lett. c\), D.L. 5 novembre 2012, n. 188](#), successivamente non convertito in legge (Comunicato pubblicato nella G.U. 7 gennaio 2013, n. 5).

(36) Il presente articolo corrisponde all'[art. 16, L. 8 giugno 1990, n. 142](#), ora abrogata.

TITOLO III

ORGANI

CAPO I

Organi di governo del comune e della provincia

(commento di giurisprudenza)

Articolo 36 *Organi di governo* ⁽⁵⁵⁾

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.
2. Sono organi di governo della provincia il consiglio, la giunta, il presidente. ⁽⁵⁴⁾

(54) In merito agli organi di governo della Provincia, vedi l'[art. 23, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#).

(55) Il presente articolo corrisponde all'[art. 30, L. 8 giugno 1990, n. 142](#), ora abrogata.

(commento di giurisprudenza)

Articolo 37 *Composizione dei consigli* ⁽⁵⁸⁾

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

- a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
- d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- h) da 12 membri negli altri comuni. ⁽⁵⁷⁾

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

- a) da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
- b) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
- c) da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
- d) da 24 membri nelle altre province. ⁽⁵⁶⁾

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano la intera provincia.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

(56) In merito alla composizione del Consiglio provinciale e alla relativa elezione, vedi l' [art. 15, comma 5, D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#) e l'[art. 23, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#).

(57) In merito alla composizione del Consiglio comunale e alla relativa elezione, vedi l' [art. 2, comma 184, L. 23 dicembre 2009, n. 191](#) e l'[art. 16, comma 17, D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#).

(58) Il presente articolo corrisponde al [comma 1 dell'art. 1, L. 25 marzo 1993, n. 81](#), ora abrogato.

(commento di giurisprudenza)

Articolo 38 *Consigli comunali e provinciali* ⁽⁶¹⁾

In vigore dal 17 settembre 2011

1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal presente testo unico.

2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.

3. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

6. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti. ⁽⁶⁰⁾

8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'[articolo 141](#). ⁽⁵⁹⁾

9. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della [legge 5 febbraio 1998, n. 22](#), concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed europea.

(59) Comma così modificato dall'[art. 3, commi 1 e 2, D.L. 29 marzo 2004, n. 80](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 maggio 2004, n. 140](#).

(60) Comma così modificato dall'[art. 16, comma 19, D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#).

(61) Il presente articolo corrisponde all'[art. 31, commi da 1 a 3, 4 e 8, L. 8 giugno 1990, n. 142](#), ora abrogata.

(commento di giurisprudenza)

Articolo 39 *Presidenza dei consigli comunali e provinciali* ⁽⁶²⁾

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'[articolo 40](#). Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio.

2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.

4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

(62) Il presente articolo corrisponde all'[art. 31, commi 3-bis, 7, 7-bis e 7-ter](#) e all'[art. 36, comma 4, L. 8 giugno 1990, n. 142](#), ora abrogata.

(commento di giurisprudenza)

Articolo 40 *Convocazione della prima seduta del consiglio* ⁽⁶³⁾

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della giunta e per gli ulteriori adempimenti. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'[articolo 73](#) con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo [articolo 73](#).
3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.
4. La prima seduta del consiglio provinciale è presieduta e convocata dal presidente della provincia sino alla elezione del presidente del consiglio.
5. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal sindaco sino all'elezione del presidente del consiglio.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo diversa previsione regolamentare nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.

(63) Il presente articolo corrisponde ai [commi da 2-bis a 2-quater dell'art. 1, L. 25 marzo 1993, n. 81](#), ora abrogato.

(commento di giurisprudenza)

Articolo 41 *Adempimenti della prima seduta*

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.
 2. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del [decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223](#).
-

Articolo 41-bis *Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo* ⁽⁶⁴⁾ ⁽⁶⁵⁾

In vigore dal 20 aprile 2013

[1. Gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono tenuti a disciplinare, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di loro competenza. La dichiarazione, da pubblicare annualmente, nonché all'inizio e alla fine del mandato, sul sito internet dell'ente riguarda:

 i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati;

 i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate;

 la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie.

2. Gli enti locali sono altresì tenuti a prevedere sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza all'onere di cui al comma 1, da un minimo di euro duemila a un massimo di euro ventimila. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'[articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#).]

(64) Articolo inserito dall'[art. 3, comma 1, lett. a\), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 dicembre 2012, n. 213](#).

(65) Articolo abrogato dall' [art. 53, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33](#).

(commento di giurisprudenza)

Articolo 42 *Attribuzioni dei consigli* ⁽⁶⁸⁾ ⁽⁶⁹⁾

In vigore dal 1 gennaio 2005

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

 a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'[articolo 48](#), comma 3 , criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

 b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e

pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione; ⁽⁶⁶⁾

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari; ⁽⁶⁷⁾

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

(66) Lettera così modificata dall'[art. 35, comma 12, lett. b\), L. 28 dicembre 2001, n. 448](#), a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(67) Lettera così sostituita dall'[art. 1, comma 68, lett. a\), L. 30 dicembre 2004, n. 311](#), a decorrere dal 1° gennaio 2005.

(68) Il presente articolo corrisponde all'[art. 32](#) e all'[art. 34, comma 2-bis, secondo periodo, L. 8 giugno 1990, n. 142](#), ora abrogata.

(69) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'[art. 1, comma 13, D.L. 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 giugno 2013,](#)

n. 64.

(commento di giurisprudenza)

Articolo 43 *Diritti dei consiglieri* ⁽⁷⁰⁾

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'[articolo 39](#), comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni.

2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.

4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.

(70) Il presente articolo corrisponde all'[art. 31, commi 5, 6 e 6-bis, L. 8 giugno 1990, n. 142](#), e all'[art. 19, comma 1, L. 25 marzo 1993, n. 81](#), ora abrogato.

Articolo 44 *Garanzia delle minoranze e controllo consiliare* ⁽⁷¹⁾

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.

2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.

(71) Il presente articolo corrisponde all'[art. 4, comma 2, L. 8 giugno 1990, n. 142](#), e all'[art. 19, comma 2, L. 25 marzo 1993, n. 81](#), ora abrogato.

Articolo 45 *Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali* ⁽⁷²⁾**In vigore dal 13 ottobre 2000**

1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'[articolo 59](#), il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

(72) Il presente articolo corrisponde all'[art. 22, L. 25 marzo 1993, n. 81](#), ora abrogato.

(commento di giurisprudenza)

Articolo 46 *Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta* ⁽⁷⁵⁾**In vigore dal 26 dicembre 2012**

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli. ⁽⁷³⁾
2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. ⁽⁷⁴⁾
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

(73) Per l'elezione del Presidente della Provincia, vedi l'[art. 23, comma 17, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011](#),

n. 214.

(74) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. b), L. 23 novembre 2012, n. 215*.

(75) Il presente articolo corrisponde all'*art. 34, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

(commento di giurisprudenza)

Articolo 47 *Composizione delle giunte* ⁽⁷⁷⁾ ⁽⁷⁸⁾

In vigore dal 1 gennaio 2008

1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità. ⁽⁷⁶⁾

2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.

(76) Comma modificato dall'[art. 2, comma 23, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#); tale disposizione entra in vigore a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali.

(77) Il presente articolo corrisponde all'[art. 33, L. 8 giugno 1990, n. 142](#), ora abrogata.

(78) Per la determinazione del numero massimo degli assessori comunali e provinciali, vedi l' [art. 2, comma 185, L. 23 dicembre 2009, n. 191](#) e l'[art. 15, comma 5, D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#).

(commento di giurisprudenza)

Articolo 48 *Competenze delle giunte* ⁽⁸⁰⁾

In vigore dal 17 settembre 2011

1. La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti. ⁽⁷⁹⁾

2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'[articolo 107](#), commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

(79) Comma così modificato dall'[art. 16, comma 20, D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#).

(80) Il presente articolo corrisponde all'[art. 35, L. 8 giugno 1990, n. 142](#), ora abrogata.

(commento di giurisprudenza)

Articolo 49 *Pareri dei responsabili dei servizi* ⁽⁸¹⁾ ⁽⁸²⁾

In vigore dal 11 ottobre 2012

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

(81) Articolo così sostituito dall'[art. 3, comma 1, lett. b\), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 dicembre 2012, n. 213](#).

(82) Il presente articolo corrisponde all'[art. 53, L. 8 giugno 1990, n. 142](#), ora abrogata.

(commento di giurisprudenza)

Articolo 50 *Competenze del sindaco e del presidente della provincia* ⁽⁸³⁾ ⁽⁸⁴⁾

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.
2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Salvo quanto previsto dall'[articolo 107](#) essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.
4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di

referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.

9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.

10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli [articoli 109 e 110](#), nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.

11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.

(83) Il presente articolo corrisponde all'[art. 36, L. 8 giugno 1990, n. 142](#), ora abrogata.

(84) Per la possibilità, da parte del sindaco, di delegare alcune sue funzioni, vedi l'[art. 2, comma 186, lett. c\), L. 23 dicembre 2009, n. 191](#).

(commento di giurisprudenza)

Articolo 51 *Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati* ⁽⁸⁵⁾

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.
3. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

(85) Il presente articolo corrisponde all'[art. 2, L. 25 marzo 1993, n. 81](#), ora abrogato.

Articolo 52 *Mozione di sfiducia* ⁽⁸⁶⁾

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'[articolo 141](#).

(86) Il presente articolo corrisponde all'[art. 37, L. 8 giugno 1990, n. 142](#), ora abrogata.

(commento di giurisprudenza)

Articolo 53 *Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia* ⁽⁸⁷⁾

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia

sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.

2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'[articolo 59](#).

3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario. ⁽⁸⁸⁾

4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonché delle rispettive giunte.

(87) Il presente articolo corrisponde all'[art. 37-bis, L. 8 giugno 1990, n. 142](#), ora abrogata.

(88) In deroga a quanto previsto dal presente comma, vedi l'[art. 1, D.L. 1° febbraio 2005, n. 8](#), l'[art. 5, D.L. 15 febbraio 2008, n. 24](#) e l'[art. 1-bis, comma 2, D.L. 18 settembre 2009, n. 131](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 20 novembre 2009, n. 165](#).

CAPO II

Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità

(commento di giurisprudenza)

Articolo 55 *Elettorato passivo* ⁽⁹⁵⁾

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.

2. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del [decreto legislativo 12 aprile 1996, n.197](#).

(95) Il presente articolo corrisponde all'[art. 1, L. 23 aprile 1981, n. 154](#).

Articolo 56 *Requisiti della candidatura* ⁽⁹⁶⁾

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.

2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune ovvero di una provincia.

(96) Il presente articolo corrisponde al [comma 1 dell'art. 7, L. 23 aprile 1981, n. 154](#).

Articolo 57 *Obbligo di opzione* ⁽⁹⁷⁾

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.

(97) Il presente articolo corrisponde al [comma 2 dell'art. 7, L. 23 aprile 1981, n. 154](#).

(commento di giurisprudenza)

Articolo 58 *Cause ostative alla candidatura* ^{(98) (101) (100)}

In vigore dal 5 gennaio 2013

[1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con [D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309](#), o per un delitto di cui

all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale; ⁽⁹⁹⁾

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'*articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575*, come sostituito dall'*articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646*.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'*articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327*.]

(98) Articolo abrogato dall' *art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235*, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art 18, comma 1 del medesimo D.Lgs. 235/2012*. A norma dell' *art. 17, comma 2, del predetto D.Lgs. 235/2012*, i richiami al presente articolo, ovunque ricorrenti, si intendono riferiti all' *art. 10 del D.Lgs. 235/2012*.

(99) Lettera modificata dall'*art. 7, comma 1, lett. a), D.L. 29 marzo 2004, n. 80* ,

convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 maggio 2004, n. 140](#). Successivamente, la Corte Costituzionale, con [sentenza 23 maggio 2007, n. 171](#), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto [art. 7, comma 1, lett. a\), D.L. 29 marzo 2004, n. 80](#). Infine, la presente lettera è stata così modificata dall'[art. 1, comma 81, lett. a\), L. 6 novembre 2012, n. 190](#).

(100) La Corte costituzionale, con [ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 78](#) (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 sollevata in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione.

(101) Il presente articolo corrisponde ai [commi da 1 a 4 e 4-sexies dell'art. 15, L. 19 marzo 1990, n. 55](#).

(commento di giurisprudenza)

Articolo 59 *Sospensione e decadenza di diritto* ^{(102) (107)}

In vigore dal 5 gennaio 2013

[1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale; ⁽¹⁰⁵⁾

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'[articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575](#), come sostituito dall'[articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646](#). La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale ⁽¹⁰⁶⁾.

2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto. ⁽¹⁰³⁾

4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i

provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione. ⁽¹⁰⁴⁾

7. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 58, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del [decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 dicembre 1991, n. 410](#), e successive modifiche ed integrazioni.]

(102) Articolo abrogato dall' [art. 17, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235](#), a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' [art 18, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 235/2012](#). A norma dell' [art. 17, comma 2, del predetto D.Lgs. 235/2012](#), i richiami al presente articolo, ovunque ricorrenti, si intendono riferiti all' [art. 10 del D.Lgs. 235/2012](#).

(103) Comma sostituito dall'[art. 7, comma 1, lett. a-bis\), D.L. 29 marzo 2004, n. 80](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 maggio 2004, n. 140](#).

(104) Il presente comma era stato modificato dall'[art. 7, comma 1, lett. b\), D.L. 29 marzo 2004, n. 80](#); successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione ([L. 28 maggio 2004, n. 140](#)).

(105) Lettera così modificata dall'[art. 1, comma 81, lett. b\), L. 6 novembre 2012, n. 190](#).

(106) Lettera così modificata dall'[art. 1, comma 81, lett. c\), L. 6 novembre 2012, n. 190](#).

(107) Il presente articolo corrisponde ai [commi da 4-bis a 4-quinquies, 5 e 6 dell'art. 15, L. 19 marzo 1990, n. 55](#).

(commento di giurisprudenza)

Articolo 60 Ineleggibilità ⁽¹¹⁴⁾

In vigore dal 9 ottobre 2010

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:

1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori; ⁽¹⁰⁸⁾

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

[3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato; ⁽¹¹¹⁾]

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;

7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;

8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate; ⁽¹¹⁰⁾

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia; ^{(109) (113)}

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;

12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo

ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
(112)

4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli [articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](#).

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.

8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

(108) Numero così sostituito dall'[art. 4, comma 1, lett. b\), L. 6 luglio 2002, n. 137](#).

(109) Numero così modificato dall'[art. 14-decies, comma 1, lett. a\), D.L. 30 giugno 2005, n. 115](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 agosto 2005, n. 168](#).

(110) La Corte Costituzionale, con [sentenza 26 gennaio-6 febbraio 2009, n. 27](#) (Gazz. Uff. 11 febbraio 2009, n. 6 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero nella parte in cui prevede l'ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate.

(111) Numero abrogato dall'[art. 2268, comma 1, n. 980\), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66](#), dall'[art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010](#).

(112) Comma così modificato dall'[art. 2268, comma 1, n. 980](#)), [D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66](#), dall'[art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.n. 66/2010](#).

(113) La Corte costituzionale, con [sentenza 17 maggio-1° giugno 2006, n. 217](#) (Gazz. Uff. 7 giugno 2006, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 60, comma 1, numero 10, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 51 della Costituzione.

(114) Il presente articolo corrisponde all'[art. 2, L. 23 aprile 1981, n. 154](#).

Articolo 61 *Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia* ⁽¹¹⁵⁾ ⁽¹¹⁸⁾

In vigore dal 30 maggio 2004

1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:

- 1) il ministro di un culto;
- 2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale. ⁽¹¹⁶⁾

1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore. ⁽¹¹⁷⁾

(115) Rubrica così sostituita dall'[art. 7, comma 1, lett. b-bis\), n. 1](#)), [D.L. 29 marzo 2004, n. 80](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 maggio 2004, n. 140](#).

(116) Numero così modificato dall'[art. 7, comma 1, lett. b-bis\), n. 2](#)), [D.L. 29 marzo 2004, n. 80](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 maggio 2004, n. 140](#).

(117) Comma aggiunto dall'[art. 7, comma 1, lett. b-bis\), n. 3](#)), [D.L. 29 marzo 2004, n. 80](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 maggio 2004, n. 140](#).

(118) Il presente articolo corrisponde all'[art. 6, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570](#), ora abrogato.

Articolo 62 *Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia*

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361](#), e dall'[articolo 5 del decreto legislativo](#)

20 dicembre 1993, n. 533, l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte.

(commento di giurisprudenza)

Articolo 63 *Incompatibilità* ⁽¹²²⁾ ⁽¹²⁴⁾ ⁽¹²⁵⁾

In vigore dal 27 febbraio 2011

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente; ⁽¹¹⁹⁾

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall' [articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#); ⁽¹²¹⁾

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso; ⁽¹²⁰⁾ ⁽¹²³⁾

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'[articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#);

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

(119) Numero così modificato dall'[art. 14-decies, comma 1, lett. b\), D.L. 30 giugno 2005, n. 115](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 agosto 2005, n. 168](#).

(120) Numero così modificato dall'[art. 3-ter, comma 1, D.L. 22 febbraio 2002, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2002, n. 75](#).

(121) Numero così modificato dall'[art. 2, comma 42, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2011, n. 10](#).

(122) La Corte costituzionale, con [sentenza 3-5 giugno 2013, n. 120](#) (Gazz. Uff. 12 giugno 2013, n. 24 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

(123) La Corte costituzionale, con [sentenza 23 giugno-2 luglio 2008, n. 240](#) (Gazz. Uff. 9 luglio 2008, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'[art. 63, comma 1, numero 4](#)), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva [sentenza 17-20 novembre 2008, n. 377](#) (Gazz. Uff. 26 novembre 2008, n. 49, 1ª Serie speciale), ha, fra l'altro, dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'[art. 63, comma 1, numero 4](#)), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 51 della Costituzione. La Corte costituzionale, con successiva [ordinanza 03 - 06 dicembre 2012, n. 276](#) (Gazz. Uff. 12 dicembre 2012, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'[articolo 63, comma 1, numero 4](#), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 51 e 24 della Costituzione.

(124) La Corte costituzionale, con [ordinanza 10-25 luglio 2002, n. 398](#) (Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli [articoli 63, 66 e 274, lettera l\)](#) sollevata in riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione. La

stessa Corte, con successiva [sentenza 4-24 giugno 2003, n. 220](#) (Gazz. Uff. 2 luglio 2003, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 sollevata in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione.

(125) Il presente articolo corrisponde all'[art. 3, L. 23 aprile 1981, n. 154](#).

Articolo 64 *Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta* ⁽¹²⁷⁾

In vigore dal 30 maggio 2004

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
 2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
 4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.
⁽¹²⁶⁾
-

(126) Comma così sostituito dall'[art. 7, comma 1, lett. b-ter\), D.L. 29 marzo 2004, n. 80](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 maggio 2004, n. 140](#).

(127) Il presente articolo corrisponde all'[art. 25, L. 25 marzo 1993, n. 81](#), ora abrogato.

Articolo 65 *Incompatibilità per consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale* ⁽¹²⁸⁾ ⁽¹²⁹⁾

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.
2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.
3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.

(128) Il presente articolo corrisponde all'[art. 4, L. 23 aprile 1981, n. 154](#).

(129) La Corte costituzionale, con [ordinanza 10-23 luglio 2002, n. 383](#) (Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 30, serie speciale) e con [ordinanza 3-22 luglio 2003, n. 270](#) (Gazz. Uff. 30 luglio 2003, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 65 sollevata in riferimento agli articoli 5, 76, 122 e 123 della Costituzione.

Articolo 66 *Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere* ⁽¹³⁰⁾

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.

(130) La Corte costituzionale, con [ordinanza 10-25 luglio 2002, n. 398](#) (Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 63, 66 e 274, lettera l) sollevata in riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva [sentenza 4-24 giugno 2003, n. 220](#) (Gazz. Uff. 2 luglio 2003, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 66 sollevata in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione.

Articolo 67 *Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità* ⁽¹³¹⁾

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

(131) Il presente articolo corrisponde all'[art. 5, L. 23 aprile 1981, n. 154](#).

Articolo 68 *Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità* ⁽¹³²⁾

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.
2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche.
3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell'[articolo 60](#).
4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

(132) Il presente articolo corrisponde all'[art. 9, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570](#), ora abrogato, e all'[art. 6, L. 23 aprile 1981, n. 154](#).

(commento di giurisprudenza)

Articolo 69 *Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità* ⁽¹³³⁾

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.
2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo [articolo 70](#), il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.
4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio. ⁽¹³⁴⁾
6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.
7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza

di qualsiasi elettore.

(133) Il presente articolo corrisponde ai [commi da 3 a 9 dell'art. 7, L. 23 aprile 1981, n. 154](#).

(134) La Corte costituzionale, con [sentenza 17-20 novembre 2008, n. 377](#) (Gazz. Uff. 26 novembre 2008, n. 49, 1ª Serie speciale), ha, fra l'altro, dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 5, sollevata in riferimento agli artt. 101, 111 e 113 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 5, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 103 della Costituzione.

(commento di giurisprudenza)

Articolo 70 *Azione popolare* ⁽¹³⁸⁾

In vigore dal 6 ottobre 2011

1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile. ⁽¹³⁵⁾

2. L'azione può essere promossa anche dal prefetto.

3. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'[articolo 22 del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150](#). ⁽¹³⁶⁾

[4. Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3 del [decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570](#). ⁽¹³⁷⁾]

(135) Comma così modificato dall'[art. 34, comma 26, lett. a\), D.Lgs. 1º settembre 2011, n. 150](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'[art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011](#).

(136) Comma così sostituito dall'[art. 34, comma 26, lett. b\), D.Lgs. 1º settembre 2011, n. 150](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'[art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011](#).

(137) Comma abrogato dall'[art. 34, comma 26, lett. c\), D.Lgs. 1º settembre 2011, n. 150](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'[art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011](#).

(138) Il presente articolo corrisponde all'[art. 9-bis, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570](#), ora abrogato.

(commento di giurisprudenza)

Articolo 74 *Elezione del presidente della provincia* ⁽¹⁵⁰⁾

In vigore dal 29 marzo 2009

1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale. La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio provinciale.
2. Oltre a quanto previsto dall'[art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122](#), e successive modificazioni, il deposito, l'affissione presso l'albo pretorio della provincia e la presentazione delle candidature alla carica di consigliere provinciale e di presidente della provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'[art. 3, commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81](#), in quanto compatibili.
3. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
4. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3. ⁽¹⁴⁹⁾
5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.
6. E' proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo ed il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

11. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

(149) Comma così modificato dall'[art. 1-bis, comma 5, D.L. 27 gennaio 2009, n. 3](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 25 marzo 2009, n. 26](#).

(150) Il presente articolo corrisponde all'[art. 8, L. 25 marzo 1993, n. 81](#), ora abrogato.

(commento di giurisprudenza)

Articolo 75 *Elezione del consiglio provinciale* ⁽¹⁵²⁾

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla [legge 8 marzo 1951, n. 122](#), e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'[articolo 74](#) e al presente articolo. ⁽¹⁵¹⁾

2. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati

è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.

5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

8. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

9. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 6.

10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.

11. Compite le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

12. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata

moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.

(151) Vedi, anche, l'*art. 18, comma 6, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.

(152) Il presente articolo corrisponde all'*art. 9, L. 25 marzo 1993, n. 81*, ora abrogato.

Articolo 76 *Anagrafe degli amministratori locali e regionali*

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Avvenuta la proclamazione degli eletti, il competente ufficio del Ministero dell'interno in materia elettorale raccoglie i dati relativi agli eletti a cariche locali e regionali nella apposita anagrafe degli amministratori locali nonché i dati relativi alla tenuta ed all'aggiornamento anche in corso di mandato.

2. L'anagrafe è costituita dalle notizie relative agli eletti nei comuni, province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la professione esercitata. I dati sono acquisiti presso comuni, province e regioni, anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica.

3. Per gli amministratori non elettivi l'anagrafe è costituita dai dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori stessi.

4. Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe.

Capo IV

Status degli amministratori locali

Articolo 77 *Definizione di amministratore locale* ⁽¹⁵³⁾

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.

(153) Il presente articolo corrisponde ai [commi 1 e 2 dell'art. 18, L. 3 agosto 1999, n. 265](#), ora abrogati.

(commento di giurisprudenza)

Articolo 78 *Doveri e condizione giuridica* ⁽¹⁵⁵⁾

In vigore dal 9 ottobre 2010

1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'[articolo 77](#), comma 2 e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.

2. Gli amministratori di cui all'[articolo 77](#), comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.

5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province.

6. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità. ⁽¹⁵⁴⁾

(154) Comma così modificato dall'*art. 2268, comma 1, n. 980*), *D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, dall'*art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010*.

(155) Il presente articolo corrisponde all'*art. 19, L. 3 agosto 1999, n. 265*, e all'*art. 26, L. 25 marzo 1993, n. 81*, ora abrogati.

Articolo 79 *Permessi e licenze* ⁽¹⁵⁹⁾

In vigore dal 17 settembre 2011

1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva. ⁽¹⁵⁸⁾

[2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai presidenti delle comunità montane che svolgono servizio militare di leva o che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo, spetta, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato. ⁽¹⁵⁶⁾]

3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. ⁽¹⁵⁷⁾

4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con

popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.

(156) Comma abrogato dall'[art. 2268, comma 1, n. 980](#)), [D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66](#), dall'[art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010](#).

(157) Comma così modificato dall'[art. 2268, comma 1, n. 980](#)), [D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66](#), dall'[art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010](#).

(158) Comma così modificato dall'[art. 16, comma 21, D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#).

(159) Il presente articolo corrisponde ai [commi da 1 a 4 e 6 dell'art. 24, L. 3 agosto 1999, n. 265](#), ora abrogato.

Articolo 80 *Oneri per permessi retribuiti* ⁽¹⁶¹⁾ ⁽¹⁶²⁾

In vigore dal 2 marzo 2001

1. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'[articolo 79](#) sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'[articolo 79](#). L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'[articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67](#). ⁽¹⁶⁰⁾

(160) Comma così modificato dall'[art. 2-bis, comma 1, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 febbraio 2001, n. 26](#).

(161) Il presente articolo corrisponde al [comma 5 dell'art. 24, L. 3 agosto 1999, n. 265](#), ora abrogato.

(162) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l'[art. 16, comma 18, D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni,

dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#).

Articolo 81 *Aspettative* ⁽¹⁶⁴⁾

In vigore dal 1 gennaio 2008

1. I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all' [articolo 22, comma 1](#), i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all' [articolo 77, comma 2](#), se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall' [articolo 86](#). ⁽¹⁶³⁾

(163) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 24, lett. a\) e b\)](#), [L. 24 dicembre 2007, n. 244](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(164) Il presente articolo corrisponde all'[art. 22, L. 3 agosto 1999, n. 265](#), ora abrogato.

(commento di giurisprudenza)

Articolo 82 *Indennità* ^{(170) (176) (177)}

In vigore dal 27 febbraio 2011

1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. ⁽¹⁶⁵⁾

2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei

consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente ⁽¹⁷⁵⁾. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente. ⁽¹⁶⁶⁾

3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.

[4. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato compete, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali. ⁽¹⁶⁷⁾]

5. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.

[6. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona. ⁽¹⁶⁷⁾]

7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri: ⁽¹⁷²⁾

- a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
- b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
- c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana; ⁽¹⁶⁸⁾
- d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

[e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale; ⁽¹⁷³⁾]

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.

9. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima procedura ivi indicata.

10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio. ^{(171) (174)}

11. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità. ⁽¹⁶⁹⁾

(165) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 731, lett. a\), L. 27 dicembre 2006, n. 296](#), a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(166) Comma modificato dall'[art. 1, comma 731, lett. b\), L. 27 dicembre 2006, n. 296](#), a decorrere dal 1° gennaio 2007, sostituito dall'[art. 2, comma 25, lett. a\), L. 24 dicembre 2007, n. 244](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, successivamente, dall'[art. 5, comma 6, lett. a\), D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#). Infine, il presente comma è stato così modificato dall'[art. 2, comma 9-quater, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2011, n. 10](#).

(167) Comma abrogato dall'[art. 2, comma 25, lett. b\), L. 24 dicembre 2007, n. 244](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(168) Lettera così sostituita dall'[art. 2, comma 25, lett. c\), L. 24 dicembre 2007, n. 244](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(169) Comma modificato dall'[art. 2, comma 25, lett. d\), L. 24 dicembre 2007, n. 244](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008 e sostituito dall'[art. 76, comma 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#). Successivamente, il presente comma era stato modificato dall'[art. 5, comma 6, lett. d\), D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#); tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione ([L. 30 luglio 2010, n. 122](#)).

(170) Per la rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, delle indennità di funzione ed i gettoni di presenza di cui al presente articolo, vedi l'[art. 61, comma 10, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto](#)

[2008, n. 133](#).

(171) Per la sospensione della possibilità di incremento prevista al presente comma sino al 2011, vedi l'[art. 61, comma 10, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#).

(172) Il presente alinea era stato modificato dall'[art. 5, comma 6, lett. b\), n. 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#); successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione ([L. 30 luglio 2010, n. 122](#)).

(173) Lettera soppressa dall'[art. 5, comma 6, lett. b\), n. 2\), D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#).

(174) Il presente comma era stato modificato dall'[art. 5, comma 6, lett. c\), D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#); successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione ([L. 30 luglio 2010, n. 122](#)).

(175) L'[art. 2, comma 9-ter, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2011, n. 10](#), ha interpretato il presente periodo nel senso che per città metropolitane si intendono i comuni capoluogo di regione come individuati negli [articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#), e successive modificazioni.

(176) Il presente articolo corrisponde all'[art. 23, L. 3 agosto 1999, n. 265](#), ora abrogato.

(177) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l'[art. 16, comma 18, D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#).

Articolo 83 *Divieto di cumulo* ⁽¹⁷⁸⁾

In vigore dal 31 luglio 2010

1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato previsti dal presente capo. ⁽¹⁷⁹⁾

2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all' [articolo 77, comma 2](#), non percepiscono alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche. ⁽¹⁸⁰⁾

3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta.

(178) Articolo sostituito dall'[art. 2, comma 26, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(179) Comma così modificato dall'[art. 5, comma 8, lett. a\), D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#).

(180) Comma così modificato dall'[art. 5, comma 8, lett. b\), D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#).

Articolo 84 *Rimborso delle spese di viaggio* ⁽¹⁸¹⁾ ⁽¹⁸⁴⁾

In vigore dal 31 maggio 2010

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. ⁽¹⁸²⁾ ⁽¹⁸³⁾

2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

(181) Articolo sostituito dall'[art. 2, comma 27, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(182) Comma così modificato dall'[art. 5, comma 9, lett. a\) e b\), D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#).

(183) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con [D.M. 4 agosto 2011](#).

(184) Il presente articolo corrispondeva all'[art. 25, L. 3 agosto 1999, n. 265](#), ora abrogato.

Articolo 85 *Partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali*

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Le norme stabilite dal presente capo, relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si

applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali.

2. Le spese che gli enti locali ritengono di sostenere, per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni, fanno carico ai bilanci degli enti stessi.

Articolo 86 *Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative* ⁽¹⁸⁷⁾

In vigore dal 31 luglio 2010

1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall'[articolo 81](#).

2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico ⁽¹⁸⁶⁾.

3. L'amministrazione locale provvede, altresì, a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.

4. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 26, comma 1, delle legge 23 dicembre 1994, n. 724](#). ⁽¹⁸⁵⁾

5. I comuni, le province, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1 è consentita l'eventuale

ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente alla data di entrata in vigore della [legge 3 agosto 1999 n. 265](#), ed entro tre anni se successiva.

(185) Il presente comma era stato modificato dall'[art. 5, comma 10, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#); successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione ([L. 30 luglio 2010, n. 122](#)). Per la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché per gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto [art. 5, comma 10, D.L. 78/2010](#), vedi l'[art. 1, comma 2 della medesima L. 122/2010](#).

(186) Per la determinazione delle quote forfettarie di cui al presente comma, vedi il [D.M. 25 maggio 2001](#).

(187) Il presente articolo corrisponde ai [commi da 1 a 6 dell'art. 26, L. 3 agosto 1999, n. 265](#), ora abrogati.

Articolo 87 *Consigli di amministrazione delle aziende speciali* ⁽¹⁸⁸⁾

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, ai componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili si applicano le disposizioni contenute nell'[articolo 78](#), comma 2, nell'[articolo 79](#), commi 3 e 4, nell'[articolo 81](#), nell'[articolo 85](#) e nell'[articolo 86](#).

(188) Il presente articolo corrisponde all'[art. 27, L. 3 agosto 1999, n. 265](#), ora abrogato.
